

**Formazione obbligatoria lavoratori, preposti, dirigenti e DL-SPP
Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre u.s.
Incontro gratuito: Borgomanero, 10 febbraio p.v. con riconoscimento
di 2 crediti formativi per Aggiornamento RSPP/ASPP**

Come già ricordato nella Circolare Prot.32 del 19.01.2012, si segnala che nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito i seguenti Accordi:

- Corsi di formazione per lo **svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP)**, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 (All. 1)
- **Formazione dei lavoratori (compresi preposti e dirigenti)** ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 (All. 2).

I documenti disciplinano per i soggetti rispettivamente indicati negli Accordi (DL SPP, lavoratori e lavoratrici, preposti e dirigenti) le definizioni e i requisiti previsti per i docenti, l'organizzazione della formazione, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione del percorso formativo, la formazione particolare aggiuntiva per il preposto, la formazione dei dirigenti, le modalità di rilascio degli attestati e le indicazioni dei crediti formativi, nonché le modalità di aggiornamento e di riconoscimento della formazione progressiva, la definizione delle modalità per la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro. L'approccio comune individuato è quello di articolare il percorso formativo in moduli associati a tre differenti livelli di rischio (Basso, Medio, Alto) in base al settore Ateco 2002 di appartenenza (come riportato nell'allegato 3).

In considerazione della complessità dei provvedimenti, delle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla nostra Associazione da parte di imprese e consulenti, dei numerosi obblighi formativi e delle specifiche casistiche aziendali, **l'API organizza per il 10 febbraio p.v. un incontro tecnico gratuito a Borgomanero, dalle ore 9.00 alle 11.30** (la data prevista per la sede di Baveno è stata sospesa per motivi organizzativi), **per illustrare gli Accordi** suddetti, **gli adempimenti a carico delle imprese** e i requisiti idonei dei soggetti formatori e di docenza per le suddette figure, **al fine di guidare in modo corretto le imprese** nell'assolvimento degli obblighi previsti. Gli incontri saranno anche l'occasione per valutare congiuntamente le necessità specifiche di formazione interne aziendali; a tal proposito **si precisa che la partecipazione all'incontro in oggetto permette il riconoscimento di 2 (due) crediti formativi, validi ai fini dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio per RSPP/ASPP.**

Si ricorda, altresì, che l'API, attraverso il suo soggetto formatore **API Servizi srl**, soggetto riconosciuto nell'ambito degli Accordi, **ha già predisposto una gamma completa di corsi di formazione, per tutte le figure suddette, calendarizzati fino al giugno 2012, sulle tre sedi di Novara, Borgomanero e Baveno.** Il dettaglio dei corsi, i programmi, le date di svolgimento e le schede di iscrizione sono reperibili sul nuovo portale dell'Associazione www.apimpresa.it nella sezione Formazione.

Incontro operativo gratuito

I nuovi obblighi di formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL-SPP alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Venerdì 10 febbraio 2012

Borgomanero, dalle ore 9.00 alle 11.30
presso API Borgomanero Viale Marconi 115

Di seguito si riporta una breve sintetica e non esaustiva disamina degli Accordi.

Nel merito del primo **Accordo relativo alla formazione del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi – DL SSP** (art. 34 c.2, 3 del D.Lgs.81/08), si evidenziano i seguenti aspetti:

	rischio	durata minima formazione	durata minima aggiornamento quinquennale	contenuti minimi	possibilità e-learning
DATORE DI LAVORO RSPD	Basso	16 ore	6 ore	1. MODULO NORMATIVO GIURIDICO 2. MODULO GESTIONALE 3. MODULO TECNICO 4. MODULO RELAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo normativo giuridico
	Medio	32 ore	10 ore		<ul style="list-style-type: none"> • Modulo gestionale
	Alto	48 ore	14 ore		<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento

Si segnala inoltre che in base a quanto sancito dall'Accordo predetto **non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i soggetti che dimostrino di aver svolto alla data del 11 gennaio 2012 una formazione con i contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 (Corso da 16 ore) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di aggiornamento da realizzarsi entro 24 mesi a partire dal 11 gennaio 2012 e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i contenuti previsti nei moduli formativi soprarichiamati.**

In caso di inizio di nuove attività, il datore di lavoro che intende assolvere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Nel merito del secondo **Accordo relativo alla formazione dei lavoratori** (art. 37 c.2 del D.Lgs. 81/08) si riporta di seguito, in modo schematico, il percorso formativo e di aggiornamento, con le relative durate, del Lavoratore, del Preposto e del Dirigente:

categoria	rischio	durata <i>formazione generale</i>	durata <i>formazione specifica</i>	Durata <i>formazione particolare aggiuntiva Preposto</i>	totale ore formazione	Aggiornamento quinquennale
LAVORATORE	Basso	4 ore	4 ore	-	8 ore	6 ore
	Medio		8 ore		12 ore	
	Alto		12 ore		16 ore	
PREPOSTO	Basso	4 ore	4 ore	8 ore	16 ore	6 ore
	Medio		8 ore		20 ore	
	Alto		12 ore		24 ore	
DIRIGENTI	<i>formazione dei dirigenti</i>				16 ore	6 ore
	16 ore					

Si precisa a tal proposito che:

- Il modulo di *formazione generale* (4 ore), sia per i Lavoratori che i Preposti, *costituisce credito formativo permanente*;
- Costituisce altresì *credito formativo permanente* oltre alla formazione generale *anche la formazione specifica* di settore derivanti e dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso Strutture della formazione professionale o presso Enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni;
- La formazione del Preposto deve comprendere quella per i Lavoratori e deve essere integrata da una *formazione particolare e aggiuntiva*, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (8 ore); *tale formazione costituisce credito formativo permanente* salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda;
- La *formazione dei Dirigenti* sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e *costituisce credito formativo permanente*;
- Per i lavoratori (di tutti i 3 livelli di rischio), i preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima 6 ore;
- In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati;

Marialivia Biagianti

Tel. 0321.398464

marialiviabiagianti@apimpresa.it

- Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'Accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;
- L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi;
- In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva del preposto dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo;
- Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 26.1.06;
- I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati, previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore in cui opera l'azienda. In mancanza l'azienda procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Viene individuata una procedura di massima di relazione tra i suddetti soggetti che individua i seguenti passaggi:
 - ✓ l'azienda richiede la collaborazione agli Enti bilaterali o Organismi paritetici;
 - ✓ gli Enti/Organismi forniscono entro 15 giorni dall'invio un riscontro, scaduti i quali l'azienda procede autonomamente alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione;
 - ✓ ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'Ente/Organismo, l'azienda deve tenere in considerazione le indicazioni fornite dallo stesso nella propria pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche nei casi in cui la formazione non è affidata agli enti/organismi stessi.
- L'accordo non viene applicato per i lavoratori stagionali, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 13 del D.Lgs.81/2008. In caso di mancata emanazione del suddetto provvedimento entro 18 mesi dallo scorso 11 gennaio 2012, si applicherà l'articolazione dei percorsi formativi dell'accordo anche alla categoria dei lavoratori stagionali.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito contattare l'Area Salute e Sicurezza, Dr. Francesco Cruciano e Dr.ssa Marialivia Biagianti.

All. 1, 2, 3



AREA SALUTE E SICUREZZA

Marialivia Biagiante
Tel. 0321.398464
marialiviabiagiante@apimpresa.it

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma per ragioni organizzative è necessario iscriversi inviando il modulo, di seguito riportato, alla Segreteria Organizzativa Sig.ra Elisa Giustiniano, via fax al numero 0322-845538 o via e-mail a borgomanero.info@apimpresa.it.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere.

SCHEMA DI ISCRIZIONE INCONTRO OPERATIVO GRATUITO

“I nuovi obblighi di formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL-SPP alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”

Venerdì 10 febbraio 2012

***Borgomanero, dalle 9.00 alle 11.30
presso API Borgomanero Viale Marconi 115***

Aziendacon Sede in

Via.....Tel. Fax

Partita Iva.....

E-mail aziendale E-mail partecipante.....

Partecipante.....Nato ail.....

Titolo di studio.....Codice Fiscale.....

Indirizzo.....

INFORMATIVA AI SENSI DEL L'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003

Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati forniti dall'utente per inviare informazioni su novità normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, sindacale, di credito e finanza, privacy, energia, qualità e innovazione, edilizia e urbanistica, ecc. e per la segnalazione di convegni, incontri e corsi di formazione. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:

Non desidero ricevere alcuna comunicazione